

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale

Roma, 22 maggio 2019

Circolare n. 34/2019

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Modifiche Regolamento Organico.*

Si comunica che la Giunta Nazionale del CONI ha approvato, con deliberazione n. 214 del 16 maggio 2019, le modifiche apportate dal Consiglio Federale agli articoli 1-3-4-5-7-10-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-27-30-31-32-33-34-36-37-38-39-40-41-42-43-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-62-68-69-70-71-72-73-74-75-77-79-80-81-92-95-96-97-98-99-101-106-112-124 del Regolamento Organico. Nel testo di seguito riportato (modifiche in grassetto) vengono evidenziate soltanto quelle relative all'adeguamento allo statuto federale nonché al contratto per prestazione dilettantistica e al premio di formazione. Ulteriori adeguamenti, riferiti all'uso dei termini "affiliato" ed "atleta", e alla rinumerazione degli articoli, sono direttamente disponibili nel testo aggiornato, pubblicato in data odierna sul sito internet www.figh.it, consultabile sulla homepage alla voce "Documenti federali" e quindi "Regolamenti".

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Adriano Ruocco



Articolo 1

Scopi, fini istituzionali, logo e diritti della F.I.G.H.

1. In attuazione dello Statuto federale, con particolare riguardo agli artt. 1 e 2, la F.I.G.H., attraverso la propria organizzazione federale, persegue e realizza le finalità istituzionali per mezzo degli organi e dei soggetti in esso contemplati.
2. La F.I.G.H., quale unico organismo rappresentante lo sport della pallamano **e del beachhandball** in Italia in tutte le sue forme e manifestazioni, è titolare in via esclusiva di tutti i diritti relativi alle manifestazioni indette ed organizzate dalla stessa, ivi compresi tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento in sede televisiva, cinematografica, telefonica, radiofonica, audiovisiva, multimediale, interattiva e non, on-line ed off-line con ogni più esteso diritto di elaborazione e di riproduzione nel senso più ampio, e i relativi proventi, senza limiti di tempo, di spazio, di passaggi né di altro genere, in qualsiasi lingua, sia in versione sincronizzata che sottotitolata, in qualsiasi sede, forma, modo, originario o derivato, con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione oggi esistenti o di futura invenzione, (esemplificativamente: via etere, cavo/fibra/doppino telefonico, satellite di ogni genere e tipo, narrowband, broadband, wireless, con segnale sia analogico sia digitale, etc.), con qualsiasi formato, su qualunque supporto, attraverso qualsiasi canale distributivo, su qualsiasi piattaforma e con qualunque modalità/terminale di accesso, tecnicamente concepibili oggi e/o in futuro.
3. È, altresì, titolare, in via esclusiva, di tutti i diritti relativi al proprio marchio distintivo, nonché al logotipo, simboli ed emblemi, regolarmente registrati secondo la legislazione italiana in materia. L'utilizzo dei segni distintivi di proprietà della F.I.G.H. è consentito senza preventiva autorizzazione ai soli Organi Territoriali della F.I.G.H., nell'ambito delle attività autorizzate e riconosciute dalla Federazione stessa. L'utilizzo da parte di altri soggetti, ivi compresi affiliati ed aderenti, è subordinato a preventivi e formali atti autorizzativi della F.I.G.H.
4. L'utilizzo del logo del C.O.N.I. è subordinato alle disposizioni emanate in materia dal C.O.N.I. stesso.
5. La mancata osservanza di quanto disposto ai precedenti punti 2 e 3, costituisce, per i tesserati e gli affiliati, violazione disciplinare, mentre per i soggetti esterni alla Federazione il Consiglio Federale valuterà il ricorso alla giustizia ordinaria. Il Consiglio Federale ha facoltà, altresì, di disciplinare le suddette materie, con appositi regolamenti.
6. La F.I.G.H. può concedere, in via esclusiva o meno e con ampia facoltà di sublicenza, i diritti di cui ai punti 2 e 3 del presente regolamento.

Articolo 10

Termini per la riaffiliazione/riadesione

1. La domanda di riaffiliazione deve essere perfezionata prima dei termini di iscrizione ai campionati cui l'affiliato intende partecipare e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. La domanda di riadesione deve essere perfezionata entro **la data annualmente fissata dal Consiglio Federale, che non può comunque essere successiva al 31 maggio di ciascun anno sportivo.**
3. Qualora la domanda di riaffiliazione/riadesione risultasse incompleta, la documentazione integrativa, richiesta a mezzo e-mail federale o raccomandata o postacelere, dovrà pervenire alla F.I.G.H. entro 15 (quindici) giorni dalla data di invio della richiesta stessa, a pena di decadenza della domanda stessa. Farà fede la data del protocollo della F.I.G.H.
4. La Società/**Associazione sportiva** che, regolarmente riaffiliata, non si iscrive o si ritira o è esclusa dall'attività agonistica può, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della F.I.G.H. a mezzo e-mail federale o raccomandata o postacelere, chiedere espressamente il transito nel ruolo di Società/**Associazione sportiva** aderente, integrando ove necessario il relativo contributo. Decorso tale termine la Società/**Associazione sportiva** cessa dal rapporto con la F.I.G.H.
5. Il Consiglio Federale provvederà alla deliberazione di cancellazione dell'affiliato/aderente dagli elenchi.

Articolo 30

Tesseramento senza contratto per prestazione dilettantistica

1. Il tesseramento è l'atto procedimentale attraverso cui si determina il vincolo per anni sportivi tra **l'atleta** e l'affiliato, per un periodo di tempo non superiore a 4 (quattro) anni sportivi, secondo quanto previsto dallo Statuto federale e fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. **36 37**.
2. Il tesseramento **degli atleti** che operano nell'ambito degli aderenti è soggetto a rinnovo annuale.
3. Possono tesserarsi alla F.I.G.H. in qualità di **atleta** tutti coloro che sono idonei a praticare la pallamano **ed il beachhandball**, nel rispetto delle norme legislative e federali in materia sanitaria e secondo le modalità di cui al presente regolamento.
4. **Gli atleti** sono tesserati per il tramite degli affiliati e aderenti, tranne i casi particolari in cui la Federazione consenta il tesseramento individuale direttamente alla stessa, per specifiche esigenze legate alle attività delle sole squadre nazionali.
5. **Gli atleti** sono soggetti dell'ordinamento federale e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
6. **Gli atleti** selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Articolo 31

Tesseramento con contratto per prestazione dilettantistica

1. Gli affiliati/aderenti che partecipano ai campionati di serie possono stipulare, con atleti e tecnici maggiorenni, contratti per prestazioni dilettantistiche che, se depositati in Federazione, vengono dalla stessa riconosciuti nei termini e con le modalità previste dal presente Regolamento.
2. A seguito della intervenuta stipula di un contratto per prestazione sportiva dilettantistica l'affiliato/aderente o l'atleta/tecnico hanno facoltà di procedere al deposito presso la Segreteria Generale entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di intervenuto perfezionamento del tesseramento che comprenda il suddetto contratto, a mezzo servizio postale o consegna a mano, di un plico nel quale dovranno essere contenuti:
 - a) un originale del contratto, sigillato in una busta chiusa firmata sui lembi da uno o entrambi i contraenti a comprova dell'integrità dello stesso, riportando sulla stessa il nome e cognome dell'atleta nonché la denominazione dell'affiliato/aderente
 - b) la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di deposito, il cui ammontare viene determinato annualmente dal Consiglio Federale
3. La busta sigillata contenente il contratto verrà conservata agli atti della Segreteria Generale per essere messa a disposizione dell'organo cui è devoluta dal presente Regolamento la risoluzione di ogni eventuale contenzioso.
4. Il contratto non depositato sarà considerato nullo e privo di efficacia, ferma restando la validità del tesseramento.
5. Il contratto potrà prevedere il diritto dell'atleta allo svincolo, al termine della stagione sportiva, dietro pagamento di una penale.
6. Le controversie di esclusiva natura patrimoniale nascenti dal contratto dovranno essere risolte tramite procedura arbitrale di cui all'art. 54 dello Statuto. Le parti potranno, per la scelta del proprio arbitro, fare ricorso all'apposito elenco predisposto dalla Federazione e pubblicato sul sito federale, alle particolari condizioni economiche nello stesso precisate. La Federazione, qualora tenuta alla nomina d'ufficio di arbitri delle parti e/o del Presidente del Collegio Arbitrale ex art. 54 dello Statuto, farà esclusivo riferimento al medesimo elenco. Nella liquidazione delle competenze il Collegio Arbitrale si atterrà ai parametri stabiliti dalla Federazione.
7. Le controversie di non esclusiva natura patrimoniale, che investano profili relativi al vincolo di tesseramento, dovranno essere devolute alla competenza esclusiva della Commissione Tesseramento, alla quale verranno attribuite altresì le competenze di natura patrimoniale, previo pagamento della specifica tassa, il cui ammontare viene determinato annualmente dal Consiglio Federale.
8. Limitatamente ai tesserati per i quali, in applicazione della normativa E.H.F. in materia, sia stato ufficializzato all'organismo europeo lo status di "contract player", è fatto obbligo all'affiliato/aderente ed al tesserato di depositare, ciascuno per propria parte, copia autentica del contratto per prestazioni dilettantistiche stipulato tra le parti a comprova del citato status, che viene considerato ricevibile soltanto se inserito in una busta chiusa e firmato dal depositante sui lembi di chiusura a comprova dell'integrità della stessa.
9. L'utilizzo degli atti depositati, come previsto al precedente comma 8, può essere invocato esclusivamente per le finalità di cui all'art. 54 dello Statuto federale.

Articolo 34

Incompatibilità – Doppio tesseramento – Pre-tesseramento

1. Le incompatibilità sono quelle previste dall'art. 51 dello Statuto federale.
2. In caso di temporanea incompatibilità il tesseramento viene sospeso, rimanendo confermato il vincolo tra l'**atleta** e l'affiliato.
3. E' vietato il tesseramento di un **atleta** contemporaneamente per più di un affiliato. E' facoltà del Consiglio Federale, con apposita disposizione emanata all'inizio di ciascun anno sportivo, prevedere la possibilità di un doppio tesseramento:
 - a) per atleti appartenenti alle sole categorie giovanili, al fine di consentirne l'utilizzo anche in squadre di rango sportivo superiore a quelle dell'affiliato per il quale sono tesserati
 - b) per atleti tesserati con **affiliati** non partecipanti a Coppe Europee, a favore di **affiliati** che siano iscritti alle stesse, limitatamente alle gare delle competizioni internazionali ufficiali che si svolgono sotto l'egida della E.H.F.
4. In caso di più richieste di tesseramento per lo stesso **atleta**, verrà presa in considerazione solo la prima in ordine di tempo. La richiesta di tesseramento per un **atleta** già tesserato costituisce violazione disciplinare e la Segreteria Generale trasmette gli atti al Procuratore Federale.
5. Il tesserato atleta, il cui vincolo con l'**affiliato** di appartenenza scade al termine della stagione in corso, può sottoscrivere, con un diverso **affiliato**, un pre-tesseramento da perfezionare all'esito della cessazione del vincolo in essere, nel periodo compreso tra il 1° marzo precedente la scadenza del vincolo ed il successivo 30 giugno compreso, utilizzando l'apposito modulo predisposto che, sottoscritto dall'atleta e dal Presidente dell'**affiliato** interessato a sottoscrivere il futuro tesseramento, deve essere fatto pervenire alla Federazione obbligatoriamente in originale,

unitamente ad una copia del documento di identità dei due firmatari, tramite servizio postale o consegna a mano, nell'arco dello stesso periodo di tempo sopra richiamato.

6. E' altresì facoltà di una od entrambe le parti interessate al pre-tesseramento depositare in Federazione, unitamente al modulo di pre-tesseramento, ogni eventuale **contratto per prestazioni dilettantistiche** stipulato tra le stesse, **in originale**, che viene considerato ricevibile soltanto se inserito in **una busta chiusa** e firmato sui lembi di chiusura **da uno o entrambi i contraenti** a comprova dell'integrità dello stesso.

7. La validità del pre-tesseramento deve essere confermata tramite regolare tesseramento, da effettuarsi all'inizio del successivo anno sportivo, tra il 1° ed il 10 luglio.

8. Il pre-tesseramento, che non costituisce in alcun caso formalizzazione di un tesseramento, qualora non perfezionato **viene configurato, agli effetti disciplinari, come violazione del principio di lealtà e correttezza, e comporta la trasmissione degli atti al Procuratore Federale. Qualora, unitamente al pre-tesseramento, le parti abbiano sottoscritto e depositato un contratto per prestazioni dilettantistiche, la parte inadempiente quanto al perfezionamento del tesseramento può essere chiamata a risponderne ai sensi dell'art. 54 dello Statuto federale.**

Articolo 37

Particolari scadenze del vincolo di tesseramento

1. Al fine di agevolare ed incentivare la pratica sportiva della pallamano **e del beachhandball**, **gli atleti** fino ai 15 (quindici) anni cessano dal vincolo con **l'affiliato/aderente** di appartenenza al termine di ciascun anno sportivo.

2. **Gli atleti** che compiono il 15° anno di età durante lo svolgimento dell'anno sportivo, che inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno solare successivo, possono:

- a) sottoscrivere, congiuntamente a chi esercita la potestà o tutela, un tesseramento con vincolo per un periodo non superiore a 4 (quattro) anni sportivi, se nati tra il 1° luglio ed il 31 dicembre dell'anno sportivo di riferimento
- b) sottoscrivere, congiuntamente a chi esercita la potestà o tutela, un tesseramento con solo vincolo annuale, se nati tra il 1° gennaio ed il 30 giugno dell'anno sportivo di riferimento

Articolo 38

Trasferimento degli atleti

1. Il trasferimento da un affiliato all'altro **degli atleti** tesserati **ai sensi del precedente art. 30** può essere perfezionato con una delle seguenti modalità:

- a) a titolo definitivo
- b) a titolo di prestito annuale
- c) per risoluzione del vincolo

2. Il termine ultimo per i trasferimenti a titolo definitivo e di prestito annuale è fissato annualmente dal Consiglio Federale, quello per risoluzione del vincolo è fissato dal successivo art. 43.

3. **Il trasferimento da un affiliato all'altro degli atleti tesserati ai sensi dell'art. 31 può essere perfezionato con una delle seguenti modalità:**

- a) **a titolo definitivo, con conseguente cessazione del contratto depositato in Federazione, fatta salva la richiesta di adempimento per il periodo pregresso**
- b) **a titolo di prestito annuale, con sospensione per il periodo di durata del prestito del contratto depositato in Federazione**

4. **Il contratto dell'atleta trasferito ai sensi del precedente comma 3, a titolo definitivo o in prestito annuale, non può essere ceduto all'affiliato destinatario del trasferimento, che ha comunque facoltà di stipulare un nuovo contratto ai sensi e con le modalità previste dal precedente art. 31.**

Articolo 42

Soggetti

1. Possono richiedere la risoluzione del vincolo:

- a) **gli atleti** sottoposti ad un vincolo pluriennale che alla data della richiesta appartengono alle categorie giovanili, a favore di **affiliati** militanti in un campionato nazionale
- b) **gli atleti** sottoposti ad un vincolo pluriennale che alla data della richiesta rientrano nella categoria di tesseramento seniores, a favore di qualsiasi **affiliato**

2. **Non possono richiedere la risoluzione del vincolo gli atleti/tecnici che abbiano sottoscritto e depositato ai sensi del precedente art. 31 un contratto per prestazione dilettantistica.**

Articolo 43

Procedura

1. **L'atleta** che intenda richiedere la risoluzione del vincolo deve inoltrare alla Segreteria della F.I.G.H. e per conoscenza all'affiliato di appartenenza, una richiesta scritta individuale, a pena di irricevibilità, a mezzo lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare nel periodo compreso fra il 1° giugno ed il 15 gennaio immediatamente successivo, precisando:

- a) nome e cognome, data di nascita, indirizzo e recapito telefonico
 - b) denominazione e numero di codice dell'affiliato per il quale intende tesserarsi
2. Deve inoltre allegare fotocopia della ricevuta della raccomandata attestante la regolare comunicazione all'affiliato di appartenenza della richiesta di risoluzione del vincolo. Qualora l'**atleta** non abbia compiuto la maggiore età alla data di inoltro della domanda di trasferimento d'ufficio la stessa deve essere controfirmata da chi esercita la potestà o la tutela.
3. L'affiliato di nuova destinazione deve inoltrare alla Segreteria Generale, e per conoscenza all'affiliato per il quale l'**atleta** risulta allo stato tesserato, conferma scritta della volontà di procedere al tesseramento **dell'atleta**, negli stessi termini e con le stesse modalità di cui al precedente comma 1, allegando altresì esclusivamente alla Segreteria Generale ricevuta del versamento della tassa di € 150,00 (centocinquanta).
4. La Segreteria Generale, ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, trasmette, dopo il termine ultimo fissato per la presentazione delle richieste, gli atti alla Commissione Tesseramento che assume le conseguenti decisioni, rinviandole alla Segreteria Generale per darne comunicazione telegrafica agli interessati, **comunque non oltre il 31 gennaio successivo**.
5. L'**atleta** tesserato per l'affiliato di nuova destinazione a seguito di risoluzione del vincolo non può essere trasferito ad altro affiliato a titolo definitivo o per prestito, per tutta la durata dell'anno sportivo in corso.

Articolo 46

Limiti alla risoluzione del vincolo

1. Ad ogni affiliato può essere applicata la procedura di risoluzione del vincolo **senza alcun limite** per ciascuna stagione sportiva.

Articolo 47

Premio di formazione

1. Il premio di formazione costituisce una modalità di riconoscimento dell'attività di formazione tecnico-atletico-educativa che l'affiliato/aderente ha svolto nei confronti di un proprio atleta, alle condizioni e con le modalità di seguito precisate.
2. Il premio spetta a condizione che:
 - a) il vincolo di tesseramento contratto dall'atleta con l'affiliato/aderente sia scaduto nel periodo compreso tra il compimento del 17° e del 20° anno di età dell'atleta interessato
 - b) l'atleta sia stato tesserato in forma continuativa con lo stesso affiliato/aderente nei 4 (quattro) anni precedenti la scadenza del vincolo
 - c) l'atleta non sia stato mai trasferito in prestito ad altro affiliato/aderente durante il periodo di tempo indicato al capoverso precedente
 - d) l'atleta sia stato iscritto a referto in minimo 5 (cinque) incontri nell'ambito di competizioni delle rappresentative nazionali svolte sotto l'egida dell'I.H.F. o dell'E.H.F.
3. Alle condizioni di cui al precedente comma 2 spetta, all'affiliato/aderente che è stato titolare del vincolo di tesseramento, un premio di formazione dell'importo di € 4.000,00 (quattromila/00), integrato, in caso di partecipazione al Campionato MHC, da una ulteriore quota di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni singola edizione in cui l'atleta sia stato iscritto a referto.
4. L'affiliato/aderente in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 per il riconoscimento del premio di formazione previsto dal presente articolo deve comunicare a mezzo e-mail federale il nominativo di ciascun atleta interessato, entro e non oltre il 15 giugno dell'anno sportivo al cui termine maturino le condizioni previste dal richiamato comma 2.
5. Il premio di formazione di cui al precedente comma 3 viene corrisposto in quattro rate annuali di pari importo dalla Federazione che, a tal fine, utilizza uno specifico fondo di dotazione nel quale confluiscono appositi stanziamenti federali volti alla valorizzazione del giovane talento e contributi di solidarietà versati dagli affiliati/aderenti con le seguenti modalità:
 - a) l'affiliato/aderente che tesserava un atleta rientrando nella tipologia di cui al precedente comma 2, deve contestualmente versare alla Federazione, a pena di non perfezionamento del tesseramento, a titolo di contributo di solidarietà per la valorizzazione del giovane talento, un importo pari ad un quarto di quello calcolato ai sensi del precedente comma 3
 - b) il medesimo importo deve essere versato nei successivi tre anni sportivi in caso di rinnovo del tesseramento
 - c) qualora l'atleta si trasferisca ad altro affiliato/aderente l'obbligazione relativa al versamento del contributo di solidarietà viene trasferita a quest'ultimo, sempre nell'ambito di un massimo di quattro anni complessivi di tesseramento dell'atleta, successivamente alla cessazione del vincolo con l'affiliato/aderente cui spetta l'attribuzione del premio di formazione

d) l'obbligo di versamento del contributo di solidarietà cessa dopo che siano state versate alla Federazione, da uno o più affiliati/aderenti, quattro quote annuali, anche in anni non immediatamente successivi l'uno all'altro

e) l'obbligo di versamento delle quote annuali del contributo di solidarietà permane, nel caso in cui l'atleta non venga tesserato per un affiliato/aderente diverso da quello cui spetterebbe il riconoscimento del premio di preparazione, solo fino al compimento del 25° anno di età

5. Qualora l'atleta per il quale ricorrano le condizioni per il riconoscimento del premio di formazione, di cui al precedente comma 2, all'affiliato/aderente di appartenenza venga tesserato da una società non italiana, con formula di "amateur", e ferme restando tutte le disposizioni in materia di vincolo previste al riguardo, il premio di formazione viene riconosciuto, per ciascun anno sportivo di tesseramento all'estero e comunque fino ad massimo di quattro anni, direttamente dalla Federazione a valere sugli stanziamenti federali di cui al precedente comma 4.

Articolo 48

Svincolo degli atleti

1. **Gli atleti** possono ottenere la cessazione del vincolo dall'affiliato di appartenenza nei seguenti casi:

a) Rinuncia al tesseramento da parte dell'affiliato

b) Inattività **dell'atleta**

c) Inattività dell'affiliato

d) Mancata assistenza tecnica o organizzativa

e) **Mancato rispetto degli obblighi contrattuali ex art. 31**

f) Cambiamento di residenza del nucleo familiare **degli atleti** delle categorie giovanili

2. **Gli atleti tesserati ai sensi del precedente art. 31 non possono ottenere la cessazione del vincolo dall'affiliato/aderente per inattività dell'atleta, di cui al precedente comma 1, lettera b).**

Articolo 51

Inattività dell'affiliato

1. L'affiliato ha l'obbligo di comunicare a mezzo lettera raccomandata ai propri **atleti**, entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, la non iscrizione, rinuncia, ritiro o esclusione da uno o più campionati. Prova dell'invio delle raccomandate ai propri **atleti** deve essere inviata, negli stessi termini, alla Segreteria Generale della F.I.G.H., ed anticipata a mezzo e-mail federale.

2. In caso di inattività dell'affiliato, di cui al precedente comma 1, **gli atleti** che hanno partecipato al campionato nella stagione sportiva precedente per la serie o categoria cui si riferisce l'evento e quelli che avrebbero potuto prendere parte, per la loro età, unicamente al quel campionato possono presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento inviando, a mezzo e-mail all'indirizzo office@figh.it, una richiesta sottoscritta e controfirmata, per i soli minorenni, da chi ha la responsabilità genitoriale, allegando un documento di identità in corso di validità per ciascun firmatario.

3. In caso di ritiro o esclusione dal campionato, oltre coloro di cui al comma precedente, vengono svincolati, da parte della Commissione Tesseramento, previa richiesta scritta degli interessati con le modalità di cui al precedente punto 2, gli atleti iscritti nei referti arbitrali nell'anno agonistico in corso sino al verificarsi dell'evento e tutti coloro che avrebbero potuto prendere parte, per la loro età, unicamente a quel campionato.

4. Lo svincolo per inattività spetta altresì, previa richiesta scritta degli interessati alla Commissione Tesseramento con le modalità di cui al precedente punto 2, **agli atleti** delle categorie giovanili se l'affiliato di appartenenza non partecipi al campionato di categoria reso obbligatorio dalle disposizioni federali, fatta eccezione per coloro che abbiano comunque preso parte a gara ufficiale per l'affiliato di appartenenza.

5. La richiesta di svincolo deve essere presentata entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte **dell'affiliato di appartenenza**.

6. Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione comporta inappellabilmente lo svincolo d'ufficio da parte della Commissione Tesseramento, a seguito di comunicazione della Segreteria Generale, sulla base di una richiesta formulata con le modalità di cui al precedente punto 2.

7. **All'atleta** tesserato in prestito con un affiliato nelle condizioni di cui al precedente punto 1 si applica la procedura di cui al precedente punto 6.

8. **Le fattispecie di cui al precedente comma 1 comportano inappellabilmente, nel caso di atleti con contratto di prestazione dilettantistica, lo svincolo d'ufficio da parte della Commissione Tesseramento, a seguito di comunicazione della Segreteria Generale, sulla base di una richiesta formulata dall'atleta.**

Articolo 53

Mancato rispetto degli obblighi contrattuali ex art. 31

1. **Il vincolo di tesseramento ed il relativo contratto per prestazioni dilettantistiche, di cui al precedente art. 31, possono essere risolti tramite ricorso alla Commissione Tesseramento entro lo stesso termine fissato annualmente**

dal Consiglio Federale in materia di trasferimento degli atleti.

2. La domanda di risoluzione del vincolo e del contratto, con eventuali connesse richieste di natura economica, deve essere inviata alla Commissione Tesseramento ed alla controparte, allegando ricevuta di avvenuto pagamento della specifica tassa, il cui ammontare viene determinato annualmente dal Consiglio Federale, con lettera raccomandata A.R. o PEC. L'istanza deve contenere tutte le richieste con le relative motivazioni e le prove che si intende addurre a supporto. Deve altresì, contestualmente all'istanza, produrre copia della ricevuta d'invio della raccomandata o PEC alla controparte.
3. La controparte ha diritto di opporre le proprie controdeduzioni, inviandole alla Commissione Tesseramento ed alla parte ricorrente, con lettera raccomandata A.R. o PEC entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di risoluzione del vincolo e del contratto, allegando le prove che intende addurre a supporto.
4. La Commissione Tesseramento, acquisito il contratto depositato presso la Segreteria Generale e la documentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, provvederà all'apertura dello stesso. Potrà quindi decidere sulla base degli atti o, qualora non li ritenga sufficienti, disporre ogni altro incumbente anche istruttorio ritenuto necessario.
5. La risoluzione del vincolo e del contratto potrà essere pronunciata solo per gravi inadempimenti tali da non permettere la prosecuzione del rapporto tra le parti.
6. Il mancato pagamento di una quota pari almeno al 20% dell'emolumento annuale previsto dal contratto a favore dell'atleta/tecnico costituisce grave inadempimento.
7. L'impossibilità da parte dell'atleta/tecnico di rendere la prestazione sportiva per un periodo inferiore a mesi 6 (sei), dovuto ad infortunio o malattia dipendente e conseguente alla prestazione sportiva stessa, non costituisce grave inadempimento.
8. Per quanto non espressamente previsto la Commissione Tesseramento decide in base alle norme sportive ed ai principi dell'ordinamento sportivo, senza formalità ed in via equitativa.
9. La Commissione Tesseramento, all'esito della decisione, porrà a carico della parte soccombente, ove non dovessero ricorrere specifiche motivazioni per l'adozione di un provvedimento di compensazione, le spese di procedura e le eventuali spese di patrocinio sopportate dalla parte vittoriosa, che verranno liquidate in via equitativa.
10. Il mancato rispetto delle decisioni assunte dalla Commissione Tesseramenti o dal Collegio arbitrale di cui all'art. 54 dello Statuto, in materia di controversie interindividuali su rapporti patrimoniali, costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza. In tal caso la parte creditrice, dopo aver dato termine al debitore per effettuare il pagamento entro 15 giorni senza che lo stesso vi abbia provveduto, può segnalare il fatto alla Procura Federale. Il debitore potrà saldare quanto dovuto prima della pronuncia della decisione di primo grado, senza incorrere in ulteriori sanzioni. In caso mancato pagamento, contestualmente alla decisione di primo grado il Tribunale Federale emette una diffida, assegnando un termine al debitore non superiore a 90 giorni per il saldo del dovuto. Il mancato adempimento entro tale termine comporta l'apertura, su istanza di parte, di un ulteriore procedimento disciplinare con l'applicazione della sanzione della radiazione.

Articolo 57

Tesseramento speciale atleta di interesse nazionale

1. La Federazione può procedere ~~al~~ **ad un** tesseramento speciale di "atleta di interesse nazionale" finalizzato al progetto olimpico.
2. Il vincolo di tesseramento costituito per le finalità di cui al precedente comma 1 avrà la stessa durata prevista dallo Statuto federale.
3. In ragione del superiore interesse federale, il vincolo di tesseramento potrà avere durata fino al termine dei Giochi Olimpici di **Parigi 2024**.
- a) **Al tesseramento speciale di "atleta di interesse nazionale" si applicano le specifiche disposizioni assunte dal Consiglio Federale con propria deliberazione.**

Articolo 68

Definizione, attribuzioni e convocazione

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo organo della F.I.G.H.: ad essa spettano poteri deliberativi.
2. L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria elettiva e straordinaria.
3. La convocazione e le attribuzioni sono regolate dagli art.17 e 18 dello Statuto Federale.
4. La procedura per la convocazione delle Assemblee Nazionali ed i requisiti necessari per la loro validità sono disciplinati nell'art. 17 dello Statuto.
5. All'avviso di convocazione, inviato a **PEC**, **deve essere allegata la tabella voti, determinata ai sensi degli artt. 21 e 22 dello statuto, formata a cura della Segreteria Generale.**
6. Il Consiglio Federale potrà convocare l'Assemblea straordinaria subito dopo quella ordinaria elettiva o viceversa, purché risultino distinti gli ordini del giorno.
7. Nelle sole ipotesi, tassativamente previste dallo Statuto, di convocazione di Assemblee straordinarie indette per

procedere alla rinnovazione totale di Organi federali o parziale per reintegrare gli stessi a seguito di eventi che abbiano comportato o la decadenza dell'intero organo o soltanto quella di uno o più membri, **restano fermi i termini di convocazione di cui agli artt. 17 comma 1, 26 comma 12, 30 comma 1 lett. a) e 31 comma 2 dello Statuto.**

Articolo 71

Deleghe degli affiliati ed impedimento dei delegati atleti e tecnici

1. La delega a votare da parte di un affiliato, espressamente prevista dall'art. 16 dello Statuto, **può essere rilasciata:**
 - a) **ad un componente del consiglio direttivo dello stesso affiliato**
 - b) al Presidente di altro affiliato avente diritto a voto o, in caso di impedimento del medesimo al dirigente **che lo sostituisce**
2. **La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'affiliato, sottoscritta dal Presidente e contenere, a pena di inammissibilità:**
 - a) **le generalità e la copia del documento del legale rappresentante dell'affiliato delegante**
 - b) **la denominazione dell'affiliato delegato nonché le generalità del legale rappresentante dello stesso**e depositata presso la Segreteria Generale almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea. Il deposito della delega, in originale, può essere effettuato personalmente a cura del delegante o di altro componente il Consiglio Direttivo dell'affiliato che rilascia la delega, ovvero inviate a mezzo raccomandata a.r. o mezzo equivalente. La delega, una volta conferita, può essere revocata mediante dichiarazione sottoscritta in originale, rilasciata con le medesime modalità, **comunque prima dell'avvenuto perfezionamento della procedura di verifica poteri da parte dell'affiliato originariamente delegato.**
3. La sostituzione del delegato atleta o tecnico in caso di impedimento, espressamente prevista dall'art. 16 dello Statuto, si attua previa comunicazione scritta alla Segreteria Generale da parte del delegato, da depositare almeno 5 (cinque) giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.
4. Al verificarsi della fattispecie di cui al precedente comma 3, la Segreteria Generale provvede a convocare, a mezzo telegramma **o mezzo equivalente**, il primo non eletto nello stesso seggio elettorale.

Articolo 72

Ricorsi avverso l'attribuzione dei voti

1. **Avverso la tabella voti pubblicata sul sito internet federale è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi, anche solo parzialmente, nonché da parte della Procura Federale.**
2. **L'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, con le modalità e le procedure previste dalla specifica circolare deliberata dal Consiglio Federale in esecuzione dell'apposito regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.**

Articolo 73

Requisiti di eleggibilità, incompatibilità, durata e candidature

1. I requisiti di eleggibilità sono quelli previsti tassativamente dall'art. 50 dello Statuto.
2. Le incompatibilità sono quelle previste tassativamente dall'art. 51 dello Statuto.
3. Le cariche di Presidente e di consigliere federale hanno una durata di 4 (quattro) anni e cessano allo scadere del quadriennio olimpico, fatti salvi i casi previsti dall'art. 30 dello Statuto.
4. Le cariche di Presidente e di componente del Collegio dei Revisori dei conti cessano allo scadere del quadriennio olimpico, anche in caso di decadenza del Consiglio Federale ai sensi dell'art. 30 dello Statuto.
5. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali elettive debbono porre la propria candidatura elencando specificamente le cariche per le quali intendono candidarsi, nei termini e secondo le procedure di cui ai commi successivi. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale. Nella candidatura, sottoscritta in originale, devono essere indicati, a pena di inammissibilità:
 - a) il nome e cognome
 - b) il luogo e la data di nascita
 - c) il codice fiscale
 - d) l'indirizzo completo di cap, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronicaallegando copia di un documento d'identità in corso di validità.
6. Le candidature devono pervenire almeno **40 (quaranta)** giorni prima della data dell'Assemblea **elettiva** alla Segreteria Generale della F.I.G.H. con le seguenti modalità:
 - a) consegna **di lettera** a mano nelle ore d'ufficio con immediata annotazione sul protocollo generale
 - b) invio **di lettera** raccomandata a.r. **per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di recapito**, facendo fede il timbro postale d'arrivo ovvero la ricevuta di consegna
7. Nei casi tassativamente previsti dallo Statuto per le Assemblee Straordinarie il termine per la presentazione delle candidature è **40 (quaranta)** giorni prima della data dell'Assemblea.
8. Pena la inammissibilità, l'aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di cui

all'art. 50 dello Statuto.

9. L'aspirante alla carica di Presidente deve altresì dichiarare espressamente, sotto la sua personale responsabilità ed a pena di inammissibilità, l'esatto periodo durante il quale è stato tesserato alla F.I.G.H., specificando in quale veste e per quale affiliato ovvero organo federale.

10. La medesima dichiarazione di cui al precedente comma 9 deve essere resa dagli aspiranti alla carica di consigliere federale della componente atleti o tecnici.

11. Scaduti i termini prescritti, la Segreteria Generale provvede alla compilazione in ordine alfabetico delle liste suddivise per cariche previa verifica della sussistenza dei requisiti di eleggibilità, e **pubblicarle sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.**

12. **Avverso le candidature pubblicate sul sito internet federale è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi, anche solo parzialmente, nonché da parte della Procura Federale.**

13. **L'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, con le modalità e le procedure previste dalla specifica circolare deliberata dal Consiglio Federale in esecuzione dell'apposito regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.**

14. Le liste aggiornate e definitive devono essere consegnate al Presidente dell'Assemblea per darne lettura in aula.

15. Copie degli elenchi devono essere esposti nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

Articolo 74

Commissione verifica poteri e Commissione di scrutinio: competenze

1. La Commissione verifica poteri e **Commissione** scrutinio è costituita, in ogni Assemblea Nazionale, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 17 dello Statuto.

2. Per l'Assemblea Nazionale funge da Commissione verifica poteri e **Commissione scrutinio** il Tribunale Federale, **integrato** con altri componenti della giustizia **della F.I.G.H.** avviene con delibera del Consiglio Federale. La presidenza è affidata al Presidente del Tribunale Federale o, in sua assenza, al componente più anziano di età. **Nelle Assemblee elettive il Presidente della commissione è nominato dalla F.I.G.H. d'intesa con il C.O.N.I.**

3. La Commissione verifica poteri è organo permanente dell'assemblea; si insedia almeno 2 (due) ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'assemblea stessa e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.

4. La Commissione verifica poteri provvede al controllo dei diritti di partecipazione e di voto.

5. La Commissione verifica poteri deve redigere sommario verbale e riferire, in apertura di assemblea, su tutte le posizioni che ha considerato irregolari ai fini della partecipazione e del diritto di voto, nonché su tutte le contestazioni relative. È, inoltre, la sola competente a constatare i quorum previsti. Eventuali contestazioni sulle decisioni adottate dalla Commissione vengono risolte dall'assemblea su richiesta degli interessati immediatamente dopo l'insediamento della presidenza. Non possono essere comunque discusse in Assemblea contestazioni relative ad esclusioni derivanti da sentenze emanate dagli Organi di Giustizia Sportiva.

6. La Commissione di scrutinio svolge tutte le operazioni di scrutinio.

7. La Commissione di scrutinio redige il verbale relativo alle operazioni di scrutinio.

8. I componenti della Commissione verifica poteri e **scrutinio** non possono essere designati tra i candidati alle cariche federali.

Articolo 75

Commissione verifica poteri: adempimenti preliminari

1. La Segreteria Generale, all'atto dell'insediamento della Commissione, consegna alla stessa:

- a) il verbale delle operazioni di scrutinio;
- b) l'elenco degli affiliati aventi diritto a voto;
- c) l'elenco degli affiliati/aderenti aventi diritto a partecipazione;
- d) l'elenco dei delegati della componente atleti aventi diritto a voto;
- e) l'elenco dei delegati della componente tecnici aventi diritto a voto;
- f) le deleghe pervenute alla Segreteria Generale;
- g) le schede elettorali per ciascuna votazione, distinte per le componenti affiliati, atleti e tecnici, in caso di assemblea elettiva;
- h) gli elenchi dei candidati, distinti per le diverse elezioni, in caso di assemblea elettiva.

2. La Commissione, all'atto del suo insediamento nella sede, data ed ora fissati, constatato che il materiale consegnato corrisponde a quanto previsto al precedente comma 1, inizia le procedure di propria competenza:

- a) compila il verbale per quanto dallo stesso previsto nel corso delle operazioni preliminari;
- b) appone il timbro della F.I.G.H. e vidima per ciascuna distinta votazione tante schede quanti sono gli aventi diritto a voto risultanti dai relativi elenchi;
- c) affigge all'esterno ed all'interno del seggio elettorale gli elenchi dei candidati alle diverse elezioni, ricevuto dalla Segreteria Generale.

3. Terminate le operazioni di cui al precedente comma 2, la Commissione, all'ora fissata nell'avviso di convocazione, dichiara aperte le procedure di verifica poteri e consente l'accesso degli aventi diritto a voto e degli aventi diritto a

partecipazione.

4. Per ciascun delegato, verificata la regolarità di ammissione e delle deleghe eventualmente allo stesso conferite, e constatato che lo stesso sia incluso nel rispettivo elenco, la Commissione procede alla sua identificazione tramite valido documento munito di fotografia.

5. Accertata la regolare posizione del delegato, lo stesso deve firmare l'elenco dei delegati in corrispondenza del proprio nominativo.

6. Se la Commissione è stata convocata il giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea, all'ora fissata nell'avviso di convocazione sospende le operazioni di verifica poteri e procede a sigillare verbali, elenchi e schede elettorali, ponendo in essere le cautele necessarie affinché il predetto plico venga conservato integro fino alla riapertura delle operazioni.

7. Il giorno successivo, all'ora fissata nell'avviso di convocazione, la Commissione, verificata l'integrità del plico così come costituito il giorno precedente al termine delle operazioni, riprende le procedure di verifica poteri, con le modalità di cui ai precedenti commi 4 e 5.

8. La Commissione, effettuato il controllo sul numero di delegati accreditati e dei corrispondenti voti validamente presenti, rimette al Presidente dell'assemblea un verbale riepilogativo delle operazioni di verifica poteri.

Articolo 77

Apertura dell'Assemblea

1. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente Federale o da un suo sostituto, che ne assume la presidenza provvisoria.

2. L'Assemblea prende atto della relazione della Commissione verifica poteri e procede alla risoluzione di eventuali controversie, insorte in sede di verifica, relative alla partecipazione ed al diritto di voto, che vengono decise con votazione a maggioranza semplice e con l'astensione della parte interessata.

3. Subito dopo, su invito del Presidente provvisorio, i delegati aventi diritto a voto procedono alla nomina dell'Ufficio di Presidenza – costituito dal Presidente **che, nelle Assemblee elettive, è indicato dalla Federazione, d'intesa con il C.O.N.I.**, e da un Vice Presidente dell'Assemblea – che può aver luogo per acclamazione.

4. Qualora nel corso dell'Assemblea il Presidente della stessa, ovvero il Vice Presidente, si renda a qualsiasi titolo indisponibile, si procede all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza con le stesse modalità di cui al precedente comma 3.

Articolo 79

Operazioni di voto

1. Al termine della parte dibattimentale, il Presidente dell'assemblea comunica l'apertura del seggio elettorale e da inizio alle operazioni di voto per l'elezione, con votazioni separate e successive, di:

- a) Presidente della Federazione
- b) Consiglieri federali
- c) Presidente del Collegio dei Revisori dei conti

2. Per ciascun elettore, verificato che lo stesso sia incluso nell'elenco ricevuto dalla Federazione, la Commissione preliminarmente procede alla sua identificazione tramite valido documento munito di fotografia.

3. Accertata la regolare posizione dell'elettore, lo stesso deve firmare l'elenco dei votanti in corrispondenza del proprio nominativo e può quindi ricevere le schede elettorali relative alla votazione cui è ammesso per poter esprimere, in apposito spazio riservato, le proprie preferenze indicando, cognome e nome dei candidati prescelti e, in caso di omonimia, anche il numero progressivo riportato sull'elenco affisso nel seggio, al fine di garantire la chiara ed inequivocabile identificazione della sua volontà, ovvero barrando con una "x" il nominativo o i nominativi in caso di utilizzo di schede prestampate.

4. Le preferenze da indicare sono:

- a) 1 per la votazione relativa all'elezione del Presidente della Federazione
- b) in numero **massimo** pari a quello dei posti disponibili per la votazione relativa all'elezione dei consiglieri federali nella componente per la quale il delegato è legittimato a votare
- c) 1 per la votazione relativa all'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti

5. Completata tale operazione l'elettore deve inserire le proprie schede, debitamente piegate, nelle rispettive urne.

6. L'espressione palese del voto determina la nullità dello stesso, con divieto di inserire la scheda nell'urna ed obbligo per la Commissione di farne menzione sul verbale, al quale deve essere allegata la scheda elettorale relativa.

7. All'ora indicata dal Presidente dell'assemblea la Commissione dichiara ufficialmente chiuse le operazioni di voto. Gli elettori ancora presenti nel seggio hanno comunque diritto di votare.

Articolo 80

Operazioni di scrutinio

1. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, la Commissione di scrutinio inizia le operazioni di scrutinio, in forma pubblica, seguendo comunque lo stesso ordine indicato nel caso di votazioni successive. Il computo

dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.

2. Uno dei componenti la Commissione di scrutinio apre le schede una alla volta e le consegna al Presidente che **procede allo scrutinio con le modalità e le procedure previste dalla specifica circolare deliberata dal Consiglio Federale in esecuzione dell'apposito regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.**

3. Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e quello delle schede nulle.

4. E' definita scheda bianca quella nella quale non siano riportate annotazioni di alcun genere.

5. E' definita scheda nulla quella che non consenta la chiara identificazione della volontà dell'elettore o che contenga un numero di preferenze superiore a quello consentito, ovvero che sia tale da permettere l'identificazione dell'elettore stesso.

6. Delle schede bianche e nulle, come pure di ogni controversia insorta al riguardo, deve essere fatta specifica menzione sul verbale di scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.

7. Al termine delle operazioni la Commissione di scrutinio redige un elenco definitivo dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti.

8. Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

9. Viene eletto alla carica di Presidente Federale il candidato che consegua, anche nell'ipotesi di ballottaggio, **la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati.**

10. Qualora due o più candidati alle altre cariche abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, l'ordine in graduatoria sarà determinato dalla maggiore anzianità anagrafica.

11. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.

12. Un plico contenente:

- a) il verbale delle operazioni di scrutinio
- b) l'elenco degli affiliati aventi diritto a voto
- c) l'elenco degli affiliati/aderenti aventi diritto a partecipazione
- d) l'elenco dei delegati della componente atleti aventi diritto a voto
- e) l'elenco dei delegati della componente tecnici aventi diritto a voto
- f) le deleghe pervenute alla Segreteria Generale
- g) le schede elettorali scrutinate per ciascuna singola votazione

deve essere consegnato, al termine delle operazioni di scrutinio, alla Segreteria Generale.

Articolo 81

Ricorsi

1. Gli affiliati, per il tramite del proprio Presidente, sono legittimati a proporre ricorsi avverso la validità dell'Assemblea Nazionale, secondo le modalità ed i termini di cui ai successivi punti.

2. Competente è la Corte Federale **d'Appello** della F.I.G.H. che decide inappellabilmente.

3. I ricorsi, sottoscritti in originale, a pena di inammissibilità, dal Presidente dell'affiliato, devono pervenire al suddetto organo della F.I.G.H. entro 10 (dieci) giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale, mediante invio di lettera raccomandata per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di recapito, facendo fede il timbro postale d'arrivo ovvero la ricevuta di consegna.

Articolo 87

Riunioni

1. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno 4 (quattro) volte nel corso dell'anno e viene convocato dal Presidente, o nei casi previsti, dal Vicepresidente vicario.

2. E' validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno **5 (cinque)** consiglieri; per le delibere è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

3. Funge da segretario il Segretario della Federazione o persona indicata dal Presidente, senza diritto a voto.

4. Delle convocazioni deve essere inviato avviso scritto a mezzo servizio postale o con qualsiasi altro mezzo, contenente l'ordine del giorno, la sede e la data, a coloro che vi partecipano con voto deliberativo o consultivo, ai sensi dell'art. **28, comma 1 lett. b)** dello Statuto. Tale avviso deve essere inviato almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

5. La Segreteria Generale deve invitare formalmente i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, che partecipano senza diritto a voto alle riunioni deliberanti della Federazione.

Articolo 90

Competenze e composizione

1. La composizione, le attribuzioni ed i poteri del Consiglio di Presidenza sono tassativamente previsti dall'art. **47** dello Statuto.

2. Funge da Segretario il Segretario Generale della Federazione o persona indicata dal Presidente, senza diritto a voto.

Articolo 92

Nozione – composizione – competenza

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea Nazionale, da 2 componenti nominati dal C.O.N.I.
2. Per quanto concerne la costituzione, i compiti, il funzionamento trovano applicazione gli artt. 33 e 34 dello Statuto.

Articolo 97

Deleghe degli affiliati

- a) La delega a votare da parte di un affiliato, espressamente prevista dall'art. 36 dello Statuto, **può essere rilasciata: ad un componente del consiglio direttivo dello stesso affiliato**
 - b) **al Presidente di altro affiliato avente diritto a voto o, in caso di impedimento del medesimo al dirigente che lo sostituisce**
 1. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'affiliato, sottoscritta dal Presidente e contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) **le generalità e la copia del documento del legale rappresentante dell'affiliato delegante**
 - b) **la denominazione dell'affiliato delegato nonché le generalità del legale rappresentante dello stesso**
- e depositata presso la Segreteria del Comitato Regionale almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea. **Il deposito della delega, in originale, può essere effettuato personalmente a cura del delegante o di altro componente il Consiglio Direttivo dell'affiliato che rilascia la delega, ovvero inviate a mezzo raccomandata a.r. o mezzo equivalente. La delega, una volta conferita, può essere revocata mediante dichiarazione sottoscritta in originale, rilasciata con le medesime modalità, comunque prima dell'avvenuto perfezionamento della procedura di verifica poteri da parte dell'affiliato originariamente delegato.**

Articolo 98

Ricorsi avverso l'attribuzione dei voti

1. **Avverso la tabella voti pubblicata sul sito internet federale è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi, anche solo parzialmente, nonché da parte della Procura Federale.**
2. **L'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, con le modalità e le procedure previste dalla specifica circolare deliberata dal Consiglio Federale in esecuzione dell'apposito regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.**

Articolo 99

Requisiti di eleggibilità, incompatibilità, durata e candidature

1. I requisiti di eleggibilità sono quelli previsti tassativamente dall'art. 50 dello Statuto.
2. Le incompatibilità sono quelle previste tassativamente dall'art. 51 dello Statuto.
3. Le cariche di Presidente, di consigliere regionale e di Revisore dei conti Regionale hanno una durata di 4 (quattro) anni e cessano allo scadere del quadriennio olimpico, fatti salvi i casi previsti dall'art. 30 dello Statuto, che si applica per quanto compatibile.
4. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali regionali elettive debbono porre la propria candidatura elencando specificamente le cariche per le quali intendono candidarsi, nei termini e secondo le procedure di cui ai commi successivi. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale.
5. Le candidature devono pervenire almeno **40 (quaranta)** giorni prima della data dell'Assemblea alla Segreteria del Comitato Regionale con le seguenti modalità:
 - a) consegna **di lettera** a mano nelle ore d'ufficio con immediata annotazione sul protocollo generale
 - b) invio **di lettera** raccomandata a.r. **per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di recapito**, facendo fede il timbro postale d'arrivo ovvero la ricevuta di consegna
6. Nei casi tassativamente previsti dallo Statuto per le Assemblee Straordinarie il termine di **40 (quaranta)** giorni per la presentazione delle candidature deve essere ridotto a 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea.
7. Pena la irricevibilità, l'aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di cui all'art. 50 dello Statuto.
8. Scaduti i termini prescritti, la Segreteria del Comitato Regionale provvede alla compilazione in ordine alfabetico delle liste suddivise per cariche previa verifica della sussistenza dei requisiti di eleggibilità, e a **pubblicarle sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea..**
9. **Avverso le candidature pubblicate sul sito internet federale è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi, anche solo parzialmente, nonché da parte della Procura Federale.**
10. **L'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, con le modalità e le procedure previste dalla specifica circolare deliberata dal Consiglio**

Federale in esecuzione dell'apposito regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

11. Le liste aggiornate e definitive devono essere consegnate al Presidente dell'Assemblea per darne lettura in aula.
12. Copie degli elenchi devono essere esposti nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

Articolo 101

Commissione Verifica Poteri: adempimenti preliminari

1. La Segreteria del Comitato Regionale, all'atto dell'insediamento della Commissione, consegna alla stessa:
 - a) il verbale delle operazioni di scrutinio
 - b) l'elenco degli affiliati aventi diritto a voto
 - c) l'elenco degli affiliati/aderenti aventi diritto a partecipazione
 - d) le deleghe pervenute alla Segreteria del Comitato Regionale
 - e) le schede elettorali per ciascuna votazione in caso di assemblea elettiva
 - f) gli elenchi dei candidati, distinti per le diverse elezioni, in caso di assemblea elettiva
2. La Commissione, all'atto del suo insediamento nella sede, data ed ora fissati, constatato che il materiale consegnato corrisponde a quanto previsto al precedente comma 1, inizia le procedure di propria competenza:
 - a) compila il verbale per quanto dallo stesso previsto nel corso delle operazioni preliminari
 - b) appone il timbro del Comitato Regionale e vidima per ciascuna distinta votazione tante schede quanti sono gli aventi diritto a voto risultanti dai relativi elenchi
 - c) affigge all'esterno ed all'interno del seggio elettorale gli elenchi dei candidati alle diverse elezioni, ricevuto dalla Segreteria del Comitato Regionale
3. Terminate le operazioni di cui al precedente comma 2, la Commissione, all'ora fissata nell'avviso di convocazione, dichiara aperte le procedure di verifica poteri e consente l'accesso degli aventi diritto a voto e degli aventi diritto a partecipazione.
4. Per ciascun delegato, verificata la regolarità di ammissione e delle deleghe eventualmente allo stesso conferite, e constatato che lo stesso sia incluso nel rispettivo elenco, la Commissione procede alla sua identificazione tramite valido documento munito di fotografia.
5. Accertata la regolare posizione del delegato, lo stesso deve firmare l'elenco dei delegati in corrispondenza del proprio nominativo.
6. Se la Commissione è stata convocata il giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea, all'ora fissata nell'avviso di convocazione sospende le operazioni di verifica poteri e procede a sigillare verbali, elenchi e schede elettorali, ponendo in essere le cautele necessarie affinché il predetto plico venga conservato integro fino alla riapertura delle operazioni.
7. Il giorno successivo, all'ora fissata nell'avviso di convocazione, la Commissione, verificata l'integrità del plico così come costituito il giorno precedente al termine delle operazioni, riprende le procedure di verifica poteri, con le modalità di cui ai precedenti commi 4 e 5.
8. La Commissione, effettuato il controllo sul numero di delegati accreditati e dei corrispondenti voti validamente presenti, rimette al Presidente dell'assemblea un verbale riepilogativo delle operazioni di verifica poteri.

Articolo 106

Operazioni di scrutinio

1. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, la Commissione di scrutinio inizia le operazioni di scrutinio, in forma pubblica, seguendo comunque lo stesso ordine indicato nel caso di votazioni successive. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.
2. Uno dei componenti la Commissione di scrutinio apre le schede una alla volta e le consegna al Presidente che legge ad alta voce il cognome del candidato votato, mentre almeno un altro componente registra il voto sul verbale di scrutinio. Tale procedura si ripete fino ad esaurimento delle schede.
3. Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e quello delle schede nulle.
4. E' definita scheda bianca quella nella quale non siano riportate annotazioni di alcun genere.
5. E' definita scheda nulla quella che non consenta la chiara identificazione della volontà dell'elettore o che contenga un numero di preferenze superiore a quello consentito, ovvero che sia tale da permettere l'identificazione dell'elettore stesso.
6. Delle schede bianche e nulle, come pure di ogni controversia insorta al riguardo, deve essere fatta specifica menzione sul verbale di scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.
7. Al termine delle operazioni la Commissione di scrutinio redige un elenco definitivo dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti.
8. Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
9. Viene eletto alla carica di Presidente Regionale il candidato che consegua, anche nell'ipotesi di ballottaggio, **la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati.**

10. Qualora due o più candidati alla carica di consigliere regionale abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, l'ordine in graduatoria sarà determinato dalla maggiore anzianità anagrafica.
11. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.
12. Un plico contenente:
 - a) il verbale delle operazioni di scrutinio
 - b) l'elenco degli affiliati aventi diritto a voto
 - c) l'elenco degli affiliati/aderenti aventi diritto a partecipazione
 - d) le deleghe pervenute alla Segreteria del Comitato Regionale
 - e) le schede elettorali scrutinate per ciascuna singola votazionedeve essere consegnato, al termine delle operazioni di scrutinio, alla Segreteria del Comitato Regionale.

Articolo 112

Il Consiglio Regionale: competenze e composizione

1. Il Consiglio Regionale, organo del Comitato Regionale istituito dal Consiglio Federale nelle regioni con almeno 25 affiliati aventi diritto a voto, **ferma restando la facoltà, da parte dello stesso Consiglio Federale, di istituire il Comitato Regionale anche in presenza di un minor numero di affiliati con diritto di voto, comunque non inferiore a 10**, assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito regionale, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto.
2. Le attribuzioni ed i poteri del Consiglio Regionale sono previsti dall'art. 41 dello Statuto.
3. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri stabilito in ragione di quello degli affiliati, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto.
4. Il Consiglio Regionale elegge, nella prima riunione utile, un Vice Presidente ai sensi dell'art. 40 dello Statuto.
5. Il Consiglio Regionale nomina un Segretario del Comitato Regionale, che partecipa alle riunioni senza diritto a voto. La nomina può essere revocata con semplice delibera in qualsiasi momento.
6. Il Consiglio Regionale nomina i responsabili regionali di settore ed ufficio, secondo le disposizioni emanate dalla Federazione, ed ha altresì facoltà di nominare altri responsabili in relazione alle esigenze organizzative interne.
7. Il Comitato Regionale decade, anche in corso di quadriennio olimpico, allorquando il numero degli affiliati aventi diritto a voto risulti inferiore a 25, **ovvero al numero inferiore determinato ai sensi del precedente comma 1**, per l'intera durata di un anno sportivo.

Articolo 124

Consulta delle Società/Associazioni

1. La Consulta delle Società/Associazioni nazionali maschili è composta dai Presidenti, o loro delegati purché in regola con il tesseramento federale, degli affiliati titolari del diritto sportivo di serie A1 ed A2 maschile, ed è convocata dal Presidente Federale.
2. La Consulta delle Società/Associazioni nazionali femminili è composta dai Presidenti, o loro delegati purché in regola con il tesseramento federale, degli affiliati titolari del diritto sportivo di serie A1 ed A2 femminile, ed è convocata dal Presidente Federale.
3. La Consulta delle Società/Associazioni regionali maschili, costituita in ciascun Comitato/Delegazione Regionale, è composta dai Presidenti, o loro delegati purché in regola con il tesseramento federale, degli affiliati titolari di un diritto sportivo di serie regionale maschile, ed è convocata dal Presidente/Delegato Regionale.
4. La Consulta delle Società/Associazioni regionali femminile, costituita in ciascun Comitato/Delegazione Regionale, è composta dai Presidenti, o loro delegati purché in regola con il tesseramento federale, degli affiliati titolari di un diritto sportivo di serie regionale femminile, ed è convocata dal Presidente/Delegato Regionale.
5. Ciascuna delle consulte di cui ai precedenti punti esprime pareri e formula proposte sulle tematiche o sulle materie concernenti l'attività sportiva federale relativamente ai campionati ed alle iniziative idonee allo sviluppo della pallamano **e del beachhandball**.